

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 947)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1960 (V. Stampato n. 1592)

presentato dal Ministro dell'Interno

(SEGNI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

col Ministro delle Finanze

(TAVLANI)

col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 FEBBRAIO 1960

**Provvidenze assistenziali per i connazionali rimpatriati
dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai connazionali bisognosi rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli temporaneamente assenti dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno reso impossibile il ritorno nonchè a quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, è concesso, sempre che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle autorità consolari, un sussidio temporaneo mensile nella misura giornaliera di lire 210 per il capo di famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Analoghi sussidi sono accordati anche ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, purchè in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volontà.

Art. 2.

I connazionali predetti che siano nella assoluta impossibilità di procurarsi alloggio saranno ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno ed usufruiranno di una razione viveri in contanti nella misura di lire 158 giornaliera *pro capite*.

Art. 3.

A coloro che rinunceranno all'assistenza a carattere continuativo di cui agli articoli precedenti sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000 *pro capite*.

Ai ricoverati nei centri di raccolta che, per l'attenuarsi dello stato di bisogno, resti-

no provvisti di sola assistenza alloggiativa, sarà corrisposto, ove ad essa rinuncino, un premio di stabilimento nella misura di lire 25.000 *pro capite*.

Art. 4.

Ai connazionali di cui alla presente legge sono estese le seguenti provvidenze a carattere straordinario, attualmente stabilite a favore dei profughi: assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica, sussidi straordinari in caso di particolare bisogno, benefici per l'avviamento al lavoro e per il ripristino delle attività artigiane, industriali e professionali già svolte nei territori di provenienza, preferenza per l'emigrazione, diritto di partecipare, unitamente alle altre categorie di profughi, ai concorsi per le assegnazioni degli alloggi messi a disposizione dagli enti costruttori nell'aliquota del 15 per cento prevista dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, richiamato in vigore con l'articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, numero 173.

Art. 5.

Le provvidenze di cui al precedente articolo 4 sono estese anche ai connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale, sempre che siano in possesso di un attestato, comprovante tale loro condizione, rilasciato dal Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

I connazionali che rimpatriano dall'Egitto e dalla Tunisia in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'articolo 1, sono ammessi a fruire della esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, per i macchinari, per i veicoli ed i materiali in genere di loro pertinenza dei quali si servivano nei detti Paesi per l'esercizio delle loro attività economiche e professionali.

La concessione è consentita dalle Dogane su domanda degli interessati da presentarsi,

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure, qualora il rimpatrio non sia ancora avvenuto, entro sei mesi dalla sua effettuazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle importazioni già effettuate, per le quali non è dovuto il rimborso dei diritti di confine corrisposti.

Art. 7.

I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analo-

ghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.

Art. 8.

All'onere presunto di lire 773 milioni derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli numeri 125, 126, 128 e 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.